

TORNATA DELL'11 FEBBRAIO 1868.

PRESIDENZA CASATI

**Sommario** — *Sunto di petizione — Omaggi — Congedi — Notizia del ricevimento della Deputazione del Senato da Sua Maestà — Discussione del progetto di legge per l'approvazione del bilancio delle entrate del 1868 — Osservazioni del Senatore Beretta sul titolo I Imposta familiare — Schiarimenti del Relatore (De' Gori) e del Ministro di Finanze — Istanza del Senatore Chiesi — Raccomandazione del Senatore Imperiali sul titolo II, Imposta sui redditi di ricchezza mobile — Dichiarazione del Ministro di Finanze — Avvertenze del Senatore Beretta — Spiegazioni del Ministro di Finanze — Approvazione dei titoli I e II — Osservazioni del Senatore Beretta sul titolo III, Imposte varie, cui risponde il Ministro — Approvazione dei titoli III e IV — Parole del Senatore Imperiali al titolo V, Dazi di confine Dichiarazioni del Ministro di Finanze e del Relatore — Approvazione dei rimanenti titoli dell'entrata ordinaria, del titolo unico della straordinaria e dei tre primi articoli del progetto di legge — Dubbi e riserve del Senatore Lambruschini sull'art. IV — Schiarimenti del Ministro di Finanze e del Relatore — Approvazione degli art. IV e V — Squittinio segreto.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro degli Affari Esteri e i Ministri dell'Interno e delle Finanze, e più tardi intervengono i Ministri di Grazia e Giustizia e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore Segretario Ginori-Lischi dà lettura del processo verbale della tornata precedente ch'è approvato.

Legge poscia il seguente sunto di petizione:

3908. Il Segretario ed il Vice-Segretario della Camera di Commercio di Parma domandano che nel progetto di legge per modificazioni alla legge organica sulle Camere di Commercio venga introdotto un emendamento onde essere considerati quali impiegati governativi.

Fanno omaggio al Senato:

L'avvocato Francesco De Vincenti, d'un suo opuscolo sui *Provvedimenti d'urgenza nella bisogna delle nostre finanze.*

Il prof. B. Zavateri, d'un suo libro per titolo: *L'ordinamento giudiziario e la giurisdizione civile.*

L'avv. Raineri Bozzi, d'una sua pubblicazione col titolo: *Regolamento e istruzione pratica-popolare per adire l'ufficio di giudici conciliatori.*

Il Ministro della Marina di 50 esemplari a stampa della *parte amministrativa dell'inchiesta sul materiale della R. Marina.*

Il Senatore comm. Vacca, procuratore generale del Re presso la Corte di Cassazione di Napoli, della sua *Proklusione inaugurale pronunziata avanti la Corte medesima.*

I Senatori Antonacci — Imbriani — Linati — San Vitale — Vercillo — Sylos Labini — Barracco — Centofanti — Bonelli — Sauli Lodovico — Ceppi — Gianotti — Balbi Senarega — Giorgini — Moris — Palocapa — Della Gherardesca — Giovanelli — Manzoni Tommaso, chiedono un congedo che è loro dal Senato accordato.

**Presidente.** Domenica, come ne avevano avuto l'incarico, i sig. Senatori componenti la Deputazione si sono recati all'udienza di Sua Maestà il Re per presentare l'indirizzo di congratulazioni per i fausti sponsali tra S. A. R. il Principe Ereditario e S. A. R. la Principessa Margherita di Savoia.

Sua Maestà ha gradito assai questa espressione dei sentimenti del Senato ed ha esternato non solo il suo gradimento, ma i suoi sensi di compiacenza e di ringraziamento. La Deputazione ha aggiunto espressioni di ossequio in risposta a queste parole gentilissime di Sua Maestà.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE  
PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL'ENTRATA  
PER L'ESERCIZIO 1868.

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'approvazione del bilancio dell'entrata per l'esercizio 1868.

Leggo il progetto di legge.

(Vedi sotto).

È aperta la discussione generale.

Senatore Beretta. Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Beretta.** Prendendo la parola sul bilancio della entrata non intendo fare opposizione al progetto di legge il quale è necessario che sia votato con tutta la sollecitudine e senza emendamenti: desidererei però alcuni schiarimenti in merito ad alcuni dati portati dalla relazione fatta dalla Commissione generale di Finanza.

Rilevasi dalla medesima, ove si parla della imposta fondiaria, che il reddito netto della proprietà fondiaria del Regno d'Italia è valutato ad 1 miliardo e 200 milioni, e che la tassa che si paga è limitata al 9,85 per cento.

Siccome a me consta, e credo che consti alla Commissione stessa e a tutti i Senatori che le Provincie di Lombardia e della Venezia pagano per imposta fondiaria diretta circa il 20 per cento della rendita netta, credo che non possa stare la data media di 9,85, perchè essendo stata fatta una perequazione dopo molti e lunghissimi studii fatti da molte Commissioni, questa perequazione deve supporre che sia una realtà. Se ci fosse questo sbilancio per cui alcune Provincie pagassero il doppio della media dell'imposta, bisognerebbe supporre che altre pagassero assai meno della media medesima, lo che io credo che non possa essere.

Dunque, o noi ci facciamo una illusione sulla entità della rendita della proprietà fondiaria dell'Italia, oppure c'è una sperequazione grandissima la quale richiederebbe nuovi studii. Se sta il dato di 1 miliardo e 200 milioni, siccome la fondiaria può sopportare benissimo l'imposta di circa il 20 per cento, noi potremmo ricavare da questo cespite d'imposta una somma di quasi 200 milioni invece di 113 milioni che finora se ne ricavano. Si è per questo che io desidero avere alcuni schiarimenti in proposito; dappoichè se stesse la quota del 9,85 0/0, come vera, ne risulterebbe una ingiustizia nel riparto dell'imposta in discorso, anche in proporzione di quella che fu attribuita ad altri cespiti. Infatti, essendo stabilito che l'imposta sui fabbricati sia del 12,50 0/0, ed ove a questa si aggiungano ancora i due decimi di sovrimposta autorizzati per quest'anno, è evidente che per questo balzello si pagherà il 15 0/0, mentre per la fondiaria si pagherebbe il 9,85 0/0, locchè costituirebbe una vera ed assoluta ingiustizia.

Spero che la Commissione generale di Finanza e il signor Ministro vorranno essermi cortesi di qualche spiegazione sull'argomento.

**Presidente.** Ha la parola il Relatore della Commissione.

Senatore **De'Gori, Relatore.** Prima di tutto devo dichiarare all'onorevole Senatore interpellante che le cifre le quali ho creduto di introdurre nella relazione non sono per nulla desunte dai lavori che furono compiuti in preparazione della legge così detta di perequazione dell'imposta fondiaria. I risultati di cui la relazione fa parola provengono da sorgenti ben diverse;

provengono da lavori minuziosi, e per quanto è possibile l'ottennerli, molto esatti, istituiti dalle Prefetture del Regno, dalle Camere di Commercio, dai Comizi agrari per una statistica quanto era possibile, completa, fatta e pubblicata a cura della Commissione Reale per l'Esposizione Universale che ebbe luogo nel 1867, e che ha avuto la pubblicità della stampa. Da questi elementi ho dedotto quelle conclusioni, al più possibile approssimative che ho creduto sottoporre all'attenzione del Senato in occasione della relazione sulla presente legge.

Essendo, ripeto, quel lavoro fatto di pubblica ragione, non posso che invitare l'onorevole mio collega interpellante a prenderne cognizione, perchè da quella avrà la risposta più ampia e più soddisfacente che egli possa desiderare, e certamente più di quella che potrei dargli io in questo momento, trattenendo forse di troppo il Senato su di un soggetto il quale non si connette strettamente colle disposizioni del progetto di bilancio attualmente in discussione.

Senatore **Beretta.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Beretta.** Ringrazio l'onorevole relatore delle spiegazioni che mi ha voluto dare sui dati raccolti per istabilire la cifra della rendita della imposta fondiaria. Ma allora io dico, se la Commissione è persuasa che questa cifra sia reale, io credo di dover richiamare l'attenzione del signor Ministro perchè voglia far sì che l'imposta sia stabilita in modo corrispondente alla rendita, e proporzionata a quella esistente sui fabbricati portandola anche come questa al 15 p. 0/0, compresi i due decimi, per cui frutterebbe all'erario circa 180 milioni anzichè 113.

Se qualche dubbio invece nascesse sull'ammontare della rendita netta della proprietà fondiaria, allora l'onorevole Ministro potrà verificare per mezzo dei proprii uffici se quei dati statistici non corrispondano alla realtà, onde non ci facciamo illusione di credere che ci sia in Italia questa rendita netta di un miliardo e 200,000,000 e che non sia che di 700 o 800 milioni, come venne da parecchi valutata nell'occasione della discussione sulla perequazione.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Io non potrei dare all'onorevole Senatore preopinante altri schiarimenti tranne quei dati che si trovano alla direzione generale delle imposte dirette. Ora, questi dati, per quanto è a mia notizia (e darò solamente la cifra approssimativa giacchè non avendo prevista questa discussione non mi sono provveduto dei documenti necessari per dare delle cifre esatte) questi dati, dico, darebbero che la rendita fondiaria netta dalle spese di coltura non netta dai debiti che possono aggravarla si calcola che sia di 900 a 1000 milioni. Questo è il calcolo che si segue alla Direzione generale delle imposte dirette; e di questa rendita 3/4 ne vengono attribuiti ai terreni

ed i fabbricati; quindi è che l'imposta, quale essa viene portata dal presente bilancio, sembra essere proporzionatamente abbastanza giusta.

Se le notizie e dati raccolti recentemente e portati all'Esposizione universale di Parigi, possono lasciare qualche dubbio sull'esattezza di queste cifre, il Senato può esser certo che per l'avvenire il Ministero delle Finanze non mancherà di fare indagini e di perfezionare sempre più le statistiche che sono il corredo necessario di qualunque amministrazione finanziaria, ed allora si vedrà quello che potrà farsi per questo argomento e quali proposte saranno da presentarsi al Parlamento.

Senatore De'Gori, *Relatore*. A corollario di quello che ha dichiarato l'onorevole Ministro delle Finanze, devo aggiungere una parola, cioè che i dati furono raccolti, e che le ricerche esatte furono fatte a cura del Governo del quale la Commissione Reale non era che una emanazione, e la pubblicazione alla quale ho fatto allusione e che spero che il Senatore Beretta vorrà esaminare, venne fatta a cura del Ministero di Agricoltura e Commercio.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Allorchè venne in Senato la discussione del progetto per modificazioni alla legge sulla ricchezza mobile e sull'entrata fondiaria, ebbi l'onore di rappresentare al Senato, le lagnanze che si fanno dalle provincie Modenesi e Reggiane per l'esorbitante aggravio che loro fu imposto col contingente attribuito a quelle provincie dell'ex-ducato. In quell'occasione io ebbi pure ad indicare i principali errori i quali hanno dato causa ad un aggravio così forte e tanto lamentato. Espresi però la fiducia che quando fosse presentata la legge del conguaglio definitivo dell'imposta fondiaria, quegli errori sarebbero eliminati, e sarebbe tolta ogni esorbitanza, e ridotto a termine di giustizia il contingente attribuito alle provincie dell'ex-ducato di Modena.

In questo senso io aveva proposto al Senato un ordine del giorno inteso a pregare il signor Ministro delle Finanze a volere al più presto che fosse possibile presentare il progetto della definitiva perequazione dell'imposta fondiaria; ma dopo le franche e rassicuranti dichiarazioni fatte dall'onorevole Commissario Regio, signor Commendatore Finali, credetti opportuno di non insistere, e ritirai il mio ordine del giorno.

Quando si è discusso ultimamente nella Camera dei Deputati questo progetto di legge pel bilancio attivo, un onorevole Deputato della mia Provincia è tornato su questo doloroso argomento, e con un elaborato e stringente discorso ha messo in rilievo i principali errori che hanno dato causa a quell'aggravio ingiusto ed esorbitante, a cui furono condannati appunto i contribuenti delle Provincie di Reggio e di Modena.

Quell'onorevole Deputato però non volle sollevare nell'occasione della discussione del bilancio una questione,

intorno a questi errori di fatto, che avrebbe prolungato di troppo la discussione del bilancio stesso e l'approvazione della relativa legge, e si limitò quindi a fare una proposta, che egli bene a ragione chiamò discreta e pratica. Egli si limitò, dicevo, a proporre il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il signor Ministro per le Finanze a nominare una Commissione in cui siano debitamente rappresentate le finanze del Regno, e le Provincie dell'ex-Ducato di Modena coll'incarico di accertare i fatti che possono aver dato causa ad alcuni errori nel conguaglio dell'imposta fondiaria dell'ex-Ducato, e di proporre quei provvedimenti legislativi ed amministrativi che saranno consentanei a ragione e giustizia. »

L'onorevole signor Ministro delle Finanze accettò questa proposta firmata da tutti i Deputati delle Provincie dell'ex-Ducato, la quale venne pure senza alcuna opposizione approvata dall'altro ramo del Parlamento. E dopo l'adozione di una tale proposta per parte del signor Ministro e della Camera, io credo inutile di tornare ora a rappresentare i giusti richiami che si fanno dai contribuenti delle Provincie dell'ex-Ducato e di mettere nuovamente in vista gli errori che hanno dato causa ad un aggravio indebito ed esorbitante. Io mi limito a ringraziare l'onorevole signor Ministro di avere accettato quell'ordine del giorno, ed esprimo la fiducia che egli vorrà darvi, al più presto che sia possibile, piena esecuzione.

Presidente. Se nessun altro chiede la parola sulla discussione generale, si passerà alla discussione degli articoli:

Leggo l'art. 1.

« Il Governo del Re riscuoterà le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, presunte per l'esercizio 1868 giusta l'annessa Tabella, e provvederà allo smaltimento dei generi di privativa in conformità della Tabella in vigore ».

Passeremo dunque alla lettura ed alla votazione della Tabella. Io leggerò man mano le categorie dei vari titoli, e quando niuno chieda la parola, si riterranno per approvate.

## TITOLO I.

### *Imposta fondiaria.*

1. Tassa sui fondi stabili rustici L. 113,430,619 39
2. Tassa sui fabbricati . . . » 45,191,675 61

## TITOLO II.

### *Tassa sulle entrate di varia natura.*

3. Imposta sui redditi della ricchezza mobile . . . » 72,843,771 35

Senatore Imperia II. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

**Senatore Imperiali.** Io prendo argomento dalla discussione sopra questo articolo per pregare il signor Ministro delle Finanze a voler portare la sua attenzione sopra la poca giustizia ed il cattivo riparto di questa imposta.

Ora, succede questo caso, che nei centri più popolosi, dove la ricchezza mobile è più alla portata dei cittadini, questa imposta si è pagata al tasso del 2 o del 3 per cento.

Nei Comuni più ristretti, nei Comuni rurali specialmente, si dà il triste caso per quegli abitanti, che l'imposta della ricchezza mobile viene a gravitare sopra di loro al tasso dell'8, del 10, e fino del 12 per cento.

A me pare, che un'imposta, perchè sia giusta, dev'essere ugualmente pagata da tutti i cittadini del Regno, e che si debba fare in modo, che una tale sproporzione di riparto scomparisca.

Quando si è voluto ripartire questa tassa per contingenti, è certo che la conseguenza doveva essere quella di non fare un giusto riparto, giacchè, se in una città popolosa vi sarà mille, duemila, tremila cittadini colpiti dall'imposta sulla ricchezza mobile, in un paese di Provincia, in un Comune piccolo, non sono che cinque o sei che sono colpiti da questa tassa.

La quota adunque, che si deve dividere dalla Provincia sui piccoli Comuni, quantunque sia molto più ristretta di quella che viene assegnata alle città ed ai Comuni popolosi, essendo ripartita fra pochi contribuenti, certamente diventa gravosa.

Io non saprei adesso indicare precisamente quale sarebbe il modo di ovviare a questo grave inconveniente. So però benissimo che si potrebbe trovare un mezzo onde questa disparità scomparisse, e fra le altre cose parmi si potrebbe dichiarare che tutti i cittadini del Regno d'Italia pagassero un tanto per cento sia nei piccoli Comuni rurali quanto nei grandi centri, e allora si torrebbe di mezzo questa ingiustizia.

Io perciò prego il signor Ministro a voler portare la sua attenzione sopra una tale disparità di trattamento, e spero che vorrà accogliere la mia preghiera.

**Ministro delle Finanze.** Io non posso a meno di chiamare l'attenzione dell'onorevole preopinante sopra le ultime disposizioni legislative, risguardanti la ricchezza mobile. Gli inconvenienti di cui egli si lagna esistevano effettivamente allorquando la tassa della ricchezza mobile si percepiva per contingenti, perchè questi contingenti fatti su certi criteri portavano a stabilire una data quota determinata per ogni Comune, e talvolta accadeva che i soggetti alla tassa del Comune essendo in piccolo numero, le quote individuali restavano gravose. Ma nelle ultime leggi sopra la ricchezza mobile questo sistema ha cessato, e adesso la quota generale si fa non più per contingenti, ma per aliquota; e l'aliquota è l'8 per cento, salve le diversificazioni che la legge stessa prescrive.

In questo caso egli è assolutamente impossibile che ci sia alcuno il quale paghi più dell'8 per cento, o di quelle cifre che si riferiscono a ciascuna diversificazione, a meno che abbia denunziato una cifra di rendita molto superiore al vero. Questo è lo stato attuale delle cose. Malgrado ciò credo anch'io che nel modo di ottenere le consegne della rendita sia possibile introdurre dei miglioramenti i quali faranno argomento di leggi che ulteriormente spero aver l'onore di presentare al Senato.

**Senatore Imperiali.** Ringrazio il sig. Ministro delle spiegazioni favoritemi. Se io ho chiesto che fosse verificato il quantitativo di ciascun Comune e la quota di ciascun individuo, specialmente nei Comuni rurali, si è perchè sinora le disposizioni accennate dal signor Ministro non sono state ancora messe in esecuzione, e i ruoli che ci hanno presentato per ora gli esattori sono ancora secondo la prima legge sulla ricchezza mobile. Ciò non ostante io ringrazio il signor Ministro di aver accolte le mie osservazioni riguardo all'inconveniente che egli stesso ha riconosciuto esistere, e spero che i signori esattori verranno richiamati all'esecuzione delle nuove disposizioni dal signor Ministro enunciate. E giacchè ho parlato di ruoli, io devo lamentare, come quasi tutti lamentano, che questi ruoli tanto della ricchezza mobile come dell'imposta fondiaria, vengano fatti con tanto ritardo.

Io ora non voglio portare queste lagnanze contro la attuale amministrazione, e neppure contro le passate, perchè so bene che questo ritardo è provenuto più dalle poco buone disposizioni portate dalle leggi di finanza, che dalla volontà e dall'impegno che abbiano messo le amministrazioni e passate e presenti a dare compimento ai ruoli; come non v'ha dubbio che l'aver lasciato accumulare tante tasse arretrate perchè non si fecero i ruoli a tempo, è un grave danno per lo Stato, e non so se vi si potrà rimediare, specialmente per le imposte di cui ora si tratta (ricchezza mobile); giacchè se da un proprietario, e parlo specialmente del piccolo proprietario e del piccolo contribuente, per la ricchezza mobile si poteva esigere un piccolo tributo proporzionato alle sue forze e alla ricchezza che possedeva, per un anno forse si avrebbe potuto esigere, ma per due e tre anni accumulati, temo non si potrà più ricuperare.

Non voglio intrattenere il Senato più a lungo, per non abusare della compiacenza dei miei colleghi, ma una istanza ancora intendo muovere al signor Ministro, ed è quella di volere invigilare questi impiegati del Ministero delle Finanze, perchè un grave scandalo e un grave inconveniente è accaduto specialmente in questi due ultimi anni, ed è che alcuni degli esattori si sono appropriati il danaro dell'Erario pubblico, e lo hanno trafugato.

Questi certamente non erano tutti nuovi impiegati, anzi ve ne erano degli antichi; ma come va che, per il passato, non si verificava questo scandalo, questo

grave fatto che impiegati del Governo si appropriassero il danaro pubblico, e lo trafugassero, e ora ne abbiamo diversi esempi? Vi è forse qui una ragione occulta? È soltanto l'amore dell'oro? L'amore dell'oro certamente li spinse, ma vi potrebbe essere un altro impellente non palese che dà la spinta a tali azioni criminose.

Non v'ha dubbio che dai nemici d'Italia si fa allo Stato una guerra sorda in tutti i modi e specialmente coll'impedire che si ricavano tutti i vantaggi per le Finanze dalle risorse che ha l'Italia in se stessa, che sono grandi e che varrebbero forse a fare scomparire lo sbilancio in cui ci troviamo.

Questa mano occulta che spinge al furto, all'abuso di confidenza, bisogna che gli uomini che sono al Governo la sappiano scoprire se veramente hanno a cuore il bene del Paese, come io non ne dubito.

Senatore Beretta. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Beretta.

Senatore Beretta. Le modificazioni ultimamente fatte alla legge sulla ricchezza mobile hanno cresciuto il limite minimo della tassa dell'imposta stessa che viene portata a L. 400 imponibili.

Io vorrei augurare che con questa modificazione si possa per l'anno 1868 esigere l'imposta calcolata nel bilancio preventivo; ma per quanto possa desiderarlo, io non sono persuaso che si raggiungerà, perchè ove non si elevi il *minimum* di questa tassa dalle 400 alle 600 lire imponibili, come altra volta proposi, avremo ancora delle forti deficienze nella riscossione.

Io quindi credo che il signor Ministro nella nuova proposta di modificazioni che ha in animo di fare, come ha annunciato nella sua esposizione finanziaria, troverà modo di portare il minimo del tasso al punto che possa assicurarne l'esazione non tassando la miseria.

Nello stesso tempo vorrei anche pregarlo che prendesse in considerazione il diverso trattamento che vien fatto ai contribuenti per quest'imposta.

Noi abbiamo per le ultime disposizioni di legge che sulle obbligazioni delle città, delle provincie e dei Corpi morali si debba fare il pagamento per ritenuta.

Questo pagamento per ritenuta esclude naturalmente la deduzione della parte passiva, mentre essa è accreditata per alcuni altri cespiti di rendita pubblica; in conseguenza desidererei che fossero parificati e si facesse pagare per ritenuta l'imposta sopra ogni rendita.

Di più abbiamo un diverso trattamento fra impiegati dello Stato ed impiegati delle Provincie, dei Comuni e delle Opere pie e dei privati; se la tassa deve essere ripartita equamente sopra tutti, io non credo che possa farsi differenza fra il soldo che riceve l'impiegato dallo Stato e quello che si riceve dal Comune o dalla Provincia o dai Corpi morali. Ora, se per gl'impiegati dello Stato si ammette che non possa farsi luogo a sovrainposizioni comunali o provinciali, si dovrebbero togliere queste sovrainposizioni a tutti gli altri impiegati ed anche a quelli addetti al servizio di pri-

vati, perocchè non vi è ragione a che uno debba pagare un'imposta diversa perchè serve piuttosto l'uno che l'altro.

Su questo punto mi permetto di richiamare l'attenzione del signor Ministro perchè voglia provvedere.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Riconosco io pure quello che asseriva in principio del suo secondo discorso l'onorevole Senatore Imperiali, che cioè l'imposta applicata per aliquota all'8 0/0, essendo incominciato il secondo semestre del 1866, non è ancora in corso di esazione. Il cambiamento introdotto con un Decreto, che ebbe forza di legge nel 28 giugno 1866, non è forse ancora sentito e generalmente riconosciuto.

Constatato tale stato di cose, debbo ora dire due parole intorno alla lagnanza esposta dall'onorevole Senatore Imperiali riguardo al lungo tempo che corre sempre tra il giorno in cui una tassa dovrebbe essere posta in attività ed il giorno in cui realmente si mandano gli avvisi ai contribuenti.

L'onorevole Imperiali ed il Senato non ignorano come questo inconveniente si sia verificato fin dal principio dell'applicazione della legge sulla ricchezza mobile; ma io rammenterò come questo fosse una specie di vizio originale inerente a questa legge, inquantochè pubblicata il 14 luglio 1864, essa fu applicata fin dal primo luglio dello stesso anno; mentre cominciava l'applicazione da quell'epoca, si dovevano pur fare le operazioni per attuare la legge. Ci vollero regolamenti, ci vollero istruzioni, ci volle il personale necessario per darle esecuzione, e così passò un certo numero di mesi (ora non rammento precisamente quanti) prima che si applicasse effettivamente questa legge, la quale doveva andare in vigore, come diceva, dal 1° luglio 1864.

In sostanza, l'arretrato di cui si lagna il Senatore Imperiali nacque con la legge. La legge cominciò con un arretrato di molti mesi, e di tale arretrato non è stato mai più possibile sbarazzarsi in appresso. L'onorevole Senatore Imperiali m'invita a togliere questo inconveniente. Io non posso dare oggi al Senato grandi schiarimenti; dirò solamente che io l'ho tentato, e l'ho tentato con una proposta di legge che ora sta davanti alla Camera dei Deputati. Se questa mia proposta di legge riuscirà a sciogliere il problema, non so: giudicherà il Parlamento.

L'onorevole Senatore Imperiali si è lagnato di un fatto assai più doloroso, del fatto cioè di alcune infedeltà gravi commesse da agenti incaricati del maneggio del pubblico danaro. Io stesso, avendo dalla voce pubblica più volte udito parlare di ciò prima di avere l'onore di coprire il posto di Ministro delle Finanze, ho preso informazioni, ho fatto ricerche per riconoscerne l'entità; e non voglio neppure nascondere al Senato, come effettivamente alcuni casi si siano verificati in qualche parte del Regno come diceva l'onorevole

Senatore Imperiali. Però il Senato deve rassicurarsi riflettendo che per la maggior parte le somme scomparse dalle Casse dello Stato sono rappresentate da garanzie date da quei medesimi esattori, e la Corte dei Conti sta giudicando sopra questi fatti dai quali emergeranno crediti che lo Stato avrà e che saranno perfettamente realizzabili. Solamente in qualche caso speciale ci sono state delle perdite cagionate da forza maggiore in cui gli stessi esattori giustificano le ragioni della deficienza.

Altre questioni di non minore importanza sono state sollevate dall'onorevole Senatore Beretta. Esso ha accennato alcuni inconvenienti della legge sulla tassa della ricchezza mobile ed ha additato alcune modificazioni più o meno importanti che a quella legge converrebbe di fare. Io, a questo proposito ed in questa occasione non credo dovermi dilungare su tale argomento; intorno a questa legge ho intenzione di proporre alcune importanti modificazioni al Parlamento, e sarà allora che noi potremo discutere a fondo in tutte le parti i suggerimenti dell'onorevole Senatore Beretta, dei quali fin d'ora dichiaro che terrò grandissimo conto.

**Presidente.** Se nessun altro chiede la parola su questo articolo, lo rileggo:

« Imposta sui redditi della ricchezza mobile, lire 72,843,771, 35 ».

### TITOLO III.

#### Imposte varie.

N. 4. Tassa sulle vetture pubbliche, private e sui domestici 3,567,000.

**Senatore Beretta.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Beretta.** Anche su questo articolo mi permetto di fare qualche interrogazione al signor Ministro delle Finanze.

Nessuno ignora le vive istanze fatte contro questa tassa per parte degli esercenti delle vetture pubbliche e specialmente degli esercenti degli omnibus. Io domanderei al signor Ministro se questa cifra in cui è compresa l'imposta sulle vetture fu presa nella misura in cui era stata sancita, oppure se venne modificata giusta il progetto che era stato fatto, cioè di ridurla al decimo della imposta che era stata prima fissata. D'altra parte, come già ebbi occasione in altra discussione di accennare, io crederei che questa imposta, la quale non è che un duplicato di quella sulla ricchezza mobile, dovesse in avvenire negli altri bilanci essere soppressa e lasciata in ogni caso esercire ai Comuni i quali potranno regolarla in modo da non recare sconcerto al servizio pubblico. La tassa sulle vetture e sui domestici, la quale in complesso non viene a fruttare che una rendita di 3,567,000 lire, come si accenna nel bilancio, e che non si potrà esigere nella sua totalità appunto perchè si trova incompetente-

mente fissata, specialmente per gli esercenti delle vetture pubbliche, dev'essere compenetrata nella ricchezza mobile. Dacchè il Parlamento ha adottato il sistema di due imposte dirette complessive, pare non si debbono conservare tali generi di imposte. Se noi vogliamo tassare le vetture ed i domestici, non vi è ragione per cui non si debbano tassare anche i cavalli, i mobili e tanti altri oggetti, ed allora torneremo al sistema delle imposte multiple, le quali è discutibile se possano essere più o meno convenienti.

Ma dacchè fu deciso, ripeto, che si avessero due imposte dirette generali, cioè quella sulla fondiaria e fabbricati, e quella sulla ricchezza mobile, dovrebbe, mi pare, cessare quella sulle vetture e domestici, la quale procura grande incomodo ai contribuenti per le denunce quantunque siano di poca importanza, ed è cagione di grave spesa allo Stato per la contabilità che ad essa si riferisce, nonostante che se ne ricavi un frutto relativamente esiguo. Oltre di che essa può recare grave sconcerto al servizio e comodo pubblico, specialmente nelle città.

Quindi pregherei l'onorevole Ministro di volere tenere in considerazione questi riflessi in occasione della compilazione del bilancio pel 1869, giacchè quello del 1868 esigono le circostanze che sia votato quale ci fu presentato.

**Presidente.** Ha la parola il Signor Ministro delle Finanze.

**Ministro delle Finanze.** Alla prima parte delle osservazioni state fatte dall'onorevole Senatore Beretta io debbo rispondere con alcuni schiarimenti.

Egli mi domandava se nella cifra stabilita in bilancio per la tassa sulle vetture era tenuto conto delle modificazioni votate l'anno scorso sulla tassa primitivamente designata sugli omnibus. Debbo rispondergli che la cifra attuale fu appunto calcolata tenendo conto delle accennate modificazioni, e che anzi, trovandosi ciò nonostante ancora gravosa simile tassa, nell'interpretazione della legge che autorizza questa imposta si è dovuto cercare di renderla ancor meno grave. Per esempio: essendosi stabilito che dovessero pagare 1/10 di centesimo per ogni posto e per ogni chilometro, si finì per tener conto soltanto dei posti realmente occupati e non di tutti i posti occupabili. Altre facilitazioni furono ancora introdotte in questa tassa, e si è appunto in considerazione di tali diminuzioni e facilitazioni che la Commissione della Camera dei Deputati ha voluto diminuire di un milione la cifra prevista dal Ministero.

L'onorevole Senatore Beretta adduceva poi diversi argomenti per provare che sarebbe miglior consiglio sopprimere nel prossimo bilancio questa tassa.

Il Senato comprenderà come io non possa assumere tale impegno, e come anzi io debba essere poco disposto in questo momento a sopprimere delle tasse che sono in vigore.

Io non istarò lungamente a discutere le ragioni che si potrebbero addurre per sostenere la ragionevolezza,

la convenienza di mantenere la tassa sulle vetture e sui domestici.

Solamente mi limiterò ad accennare che il rimprovero fatto a questa tassa dall'onorevole preopinante, che cioè essa costa molto per la sua percezione e per la formazione dei ruoli, quel rimprovero non mi sembra, a dire il vero, abbastanza giustificato, giacchè una volta che noi abbiamo gli agenti delle tasse, gli esattori, che si occupano della formazione dei ruoli e dell'esazione della tassa sulla ricchezza mobile, gli stessi agenti, facilmente e con insignificante aumento di spesa, potrebbero fare i ruoli e riscuotere le tasse sulle vetture e domestici.

Queste cose ho creduto dover accennare, per quanto io non mi dissimuli che convenga studiare di bel nuovo questa tassa.

Intanto nello stato attuale delle cose, poichè la tassa in questione fu adottata dalla Camera dei Deputati, io prego il Senato ad approvare la stessa cifra.

Senatore **Beretta**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Beretta**. Ringrazio il sig. Ministro delle finanze degli schiarimenti che ha favorito intorno alla tassa degli omnibus. Io credo che con tutte queste facilitazioni che il sig. Ministro ha annunziato sarà resa più facile la percezione dell'imposta, sebbene diminuirà assai quello che erasi calcolato. In merito al principio, come accennava, della soppressione dell'imposta, questa non è una questione da trattarsi oggi. Io ho accennato un'idea, non ho fatto che confermare quello che aveva esposto altre volte: la discussione sarà da farsi in altro momento. Credo che la spesa di percezione, per quanto poca ella sia per rapporto agli impiegati cui il sig. Ministro accenna, tuttavia ritengo che in proporzione della piccolezza della rendita sarà una spesa discretamente elevata e lo sarà poi maggiormente per l'importo della carta e della stampa di tutte le migliaia e centinaia di migliaia di schede da distribuire. Esso deve inoltre tener calcolo della spesa gravissima che avranno i Comuni che devono fare la percezione nelle provincie nelle quali la esazione delle imposte è ad essi affidata. Del resto, come aveva accennato, se io proponeva la soppressione dell'imposta non era già per diminuire la rendita dello Stato, perchè proponeva che quest'imposta si mettesse coll'imposta generale della ricchezza medesima, per cui si conseguirebbe senza spesa il medesimo intento. In ogni modo però, come ho detto, voterò quest'articolo come tutti gli altri del bilancio di quest'anno, riconoscendone la urgente necessità.

Presidente. Rileggo il Titolo 4.

4. Tassa sulle vetture pubbliche, private e sui domestici . . . . . 3,567,000 »

TITOLO IV.

*Imposta sul trapasso di proprietà e sugli affari.*

5. Tassa sulle successioni ereditarie	12,500,000	»
6. Tassa sui redditi delle mani-morte	5,400,000	»
7. Tassa sulle Società commerciali ed industriali . . . . .	973,820	»
8. Tassa del 10 per cento sui prodotti del movimento a grande velocità sulle ferrovie . . . . .	5,400,000	»
9. Tasse di registro . . . . .	28,500,000	»
10. Tasse ipotecarie . . . . .	4,250,000	»
11. Carta bollata e bollo . . . . .	24,753,950	»

Totale 81,777,770 »

TITOLO V.

*Dazi di confine.*

12. Dogane . . . . . L. 75,000,000

Senatore **Imperiali**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Imperiali**. Io veggio qui nella Tabella portata dall'esimio Relatore una gran differenza tra l'introito delle dogane che si fa in Francia e quello del Regno d'Italia. Io, senza volermi dare per finanziere, credo esista forse una ragione intrinseca: quella cioè, che da noi il libero scambio ha fatto più progressi che non in Francia, e che perciò le nostre dogane perderanno forse più di quello che perdono in Francia. Ma una lagnanza generale, una lagnanza che certamente non può ignorarsi dall'onorevole signor Ministro, è il contrabbando che si fa alle nostre frontiere su di una scala molto estesa.

Questa non è una piaga nata di recente, ma è già da molti anni che rode l'Italia, e si osserva che il contrabbando va aumentando ogni giorno di più. Altra volta io mi rivolsi particolarmente a qualche Ministro di finanze pregandolo di portare anche la sua attenzione sopra questo argomento, e gli indicava fra le altre cose una circostanza locale che era a mia cognizione.

In tutta la linea dell'Adriatico sono stati mantenuti gli stessi impiegati che servivano il governo dei Borboni: questi impiegati erano avvezzi a ricevere un soldo minimo e lo accrescevano con illecito guadagno agevolando il contrabbando.

Questi impiegati avevano relazioni all'estero, e corrispondevano con i contrabbandieri di Trieste, di Venezia e di altri luoghi, per cui era loro facile di esercitare questo mestiere poco onorevole a danno del pubblico Erario.

Io non feci già istanza che quegli impiegati fossero tutti destituiti, perchè sarebbe stata questa una misura troppo severa, ma bensì almeno s'internasse quella linea di doganieri che trovansi sull'Adriatico, e venissero questi surrogati con nuovi impiegati i quali, se non fosse altro, non potevano ancora avere relazioni al

pari di quelli che da tanti anni erano addetti a quella linea.

Uno degli ex-ministri se ne era occupato, ma essendo andato a Napoli, non so per quale circostanza, dovette subito tornare indietro, e non se n'è fatto mai niente.

Se questa osservazione potesse essere ancora utile adesso, io pregherei il signor ministro di voler prendere delle informazioni, specialmente per le provincie meridionali dove si sa che vi sono paesi che vivono del contrabbando. Allora le finanze dello Stato non verrebbero a risentirne così grave danno, principalmente poi per il genere tabacchi di cui si fa un contrabbando grandissimo: e se tutto non si può avere, almeno parmi si debba cercare di diminuire questo inconveniente, e far sì che le finanze possano essere più al coperto dalle frodi che si commettono, anche qualche volta per connivenza degl'impiegati.

Si lesse ultimamente nei giornali, che nella dogana di Napoli si facevano contrabbandi d'intelligenza cogli impiegati. Io spero, che quegli impiegati saranno stati puniti come meritavano, e che serviranno d'esempio agli altri perchè le finanze non abbiano da sopportare quel danno che ora ne risentono.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Il Ministro delle Finanze ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Il Senato non potrà meravigliarsi se nei soli tre mesi dacchè ho avuto l'onore di essere nominato Ministro delle finanze, non ho potuto nè approfondire, nè esaminare in tutte le sue parti l'intera amministrazione, segnatamente se non ho potuto pigliare esatta cognizione in tutte le sue parti del servizio relativo alle dogane.

Questo è stato il motivo per cui delle dogane io non feci neppure parola nella mia esposizione finanziaria, perocchè avendo scorto in questo vastissimo ramo di amministrazione la necessità di uno studio profondo, il tempo di compierlo mi era mancato.

Ringrazio però l'onorevole preopinante di avermi additati gl'inconvenienti, che a suo parere si verificano nella linea dell'Adriatico. Io non mancherò, come prometto, di pigliarne accurata cognizione, e di vedere quali provvedimenti possano prendersi per togliere gli inconvenienti di cui ha fatto cenno.

Relativamente alla dogana di Napoli, le lagnanze e gli abusi a cui alludeva l'onorevole preopinante vennero pure a notizia del Ministero avanti che io vi arrivassi: ed io ho trovato che il mio predecessore aveva preso misure gravi verso molti degli impiegati di quella dogana, e che un ispettore della Amministrazione generale delle gabelle aveva l'incarico di fare una relazione circostanziata sullo stato di quell'Amministrazione doganale. Questo ispettore ha fatto il suo rapporto nel quale dà conto della inchiesta fatta.

Siccome da pochi giorni quel rapporto è nelle mie mani, così io non sono ancora in misura di dare

contezza di quanto propone; però il Senato e l'onorevole preopinante possono essere sicuri, che volendo severamente mantenere la disciplina, ed ottenere che sia rispettata la legge, io non mancherò di prendere quei provvedimenti che ci possano far raggiungere questo scopo.

**Senatore De'Gori, Relatore.** Poichè è piaciuto all'onorevole Senatore Imperiali menzionare con una parola benevola una delle due statistiche che ho creduto opportuno di annettere alla relazione e di sottoporre al Senato, devo francamente confessare che è stato con un certo compiacimento che ho sottoposto all'esame dei miei colleghi la statistica di ragguglio del prodotto e delle spese delle dogane, in quanto che è stato per me di conforto, mentre è così facile e così continuo il gridare contro l'andamento delle pubbliche amministrazioni, poterne rilevare una, la quale, a mio avviso, non dà motivo di lagnanza, ma anzi d'encomio.

Infatti dalla tabella che è sotto gli occhi vostri, Signori, vedrete che le spese di percezione dei dazi di confine non sono punto in una ragione esagerata in confronto di quelle degli altri paesi. Facilmente il Senato comprende che le spese di esazione dei dazi di confine sono una conseguenza naturale e necessaria delle condizioni territoriali nelle quali si trova un paese: per conseguenza, l'Inghilterra è naturale che spenda meno dell'Italia; ma se si fa il confronto fra ciò che spende il Regno d'Italia con quello che costa la percezione dei dazi di confine con paesi che sono in condizioni territoriali consimili o analoghe, io credo che se ne ottenga un risultato abbastanza soddisfacente circa il modo col quale procede questo ramo così importante della pubblica finanza.

Infatti noi vediamo che le spese di percezione sono minori di quelle dell'impero d'Austria, non sono molto maggiori di quelle della Francia, sono pressochè uguali a quelle dell'Olanda, e finalmente sono molto minori di quelle della Svizzera, paese, sull'amministrazione del quale io credo che tutti portiamo una buona opinione.

Mi sono presa la libertà di aggiungere queste poche parole a quelle del sig. Ministro, perchè, confesso il vero, ho desiderato di far notare al Senato quale era, secondo il mio avviso, il risultato dell'esame di questa Tabella di ragguglio quello cioè, che l'amministrazione dei dazi di confine non procede punto in un modo biasimevole, e che è anzi una di quelle amministrazioni, nelle quali, ci sarà forse bisogno dell'occhio vigile del Ministero, ci saranno pur anche degli abusi da riformare, ma che nel suo complesso non dà luogo a lagnanze.

**Senatore Imperiali.** Io ringrazio il signor Ministro d'aver tenuto conto delle mie osservazioni, e posso assicurare che non era nella mia intenzione di fare degli appunti, e rilevare degli errori sopra le amministrazioni in generale, e quella delle finanze in particolare;

egli è soltanto per il bene del Paese, e per l'interesse che io prendo al miglioramento delle nostre finanze, che io mi sono indotto a fare quelle osservazioni.

**Presidente. Rileggo:**

12. Dogane . . . . .	L. 75,000,000	»
13. Diritti marittimi . . . . .	» 2,660,000	»
	<hr/>	
	L. 77,660,000	»

**TITOLO VI.**

*Dezi interni di consumo.*

14. Dazio di consumo sulle bevande, le carni, le farine, il riso, gli olii, il burro e lo zucchero, e tassa di fabbricazione della birra e delle acque gazoze (R. Decreto 28 giugno 1866, N. 3018) . . . . .	L. 62,868,526	»
--	---------------	---

**TITOLO VII.**

*Privative.*

15. Tabacchi . . . . .	» 91,000,000	»
16. Sali . . . . .	» 66,000,000	»
17. Polveri . . . . .	» 2,800,000	»
	<hr/>	
	L. 162,800,000	»

**TITOLO VIII.**

*Lotto.*

18. Lotto . . . . .	L. 60,000,000	»
---------------------	---------------	---

**TITOLO IX.**

*Rendite del patrimonio dello Stato.*

19. Rendita di stabili ed altri capitali appartenenti al demanio dello Stato	14,234,975	93
20. Rendita di beni delle sopresse corporazioni religiose passati al demanio dello Stato . . . . .	<i>Per memoria</i>	
21. Interessi sui titoli del debito pubblico, interessi di azioni industriali e di crediti . . . . .	L. 65,483	19
22. Proventi eventuali diversi . . . . .	» 2,542,882	»
23. Fitti ed altre rendite dei beni del fondo d'ammortizzazione nel Veneto . . . . .	» 91,656	»
	<hr/>	
	L. 17,034,997	12

**TITOLO X.**

*Rendite di patrimoni amministrati.*

24. Rendita di enti speciali amministrati dal demanio dello Stato	L. 2,038,839	77
---	--------------	----

**TITOLO XI.**

*Proventi di servizi pubblici.*

25. Poste . . . . .	L. 15,500,000	»
26. Telegrafi . . . . .	» 6,139,700	»
27. Proventi delle cancellerie giudiziarie . . . . .	» 3,260,000	»
28. Diritti per la stipulazione di contratti e pel rilascio di copie di atti . . . . .	» 222,720	»
29. Tasse del pubblico insegnamento . . . . .	» 2,068,000	»
30. Passaporti all'estero, legalizzazione ed intimazione d'atti . . . . .	» 890,000	»
31. Verificazione dei pesi e misure . . . . .	» 1,200,000	»
32. Zecche, saggio e garanzia di metalli preziosi . . . . .	» 285,351	50
33. Diritti sui depositi . . . . .	» 18,750	»
34. Proventi degli archivi dello Stato . . . . .	» 2,940	»
35. Concessioni diverse governative . . . . .	» 2,006,600	»
36. Prodotto della monta dei cavalli stalloni . . . . .	» 80,000	»
37. Vendita di cavalli stalloni . . . . .	» 2,000	»
38. Prodotto della vendita del letame delle scuderie dei cavalli stalloni . . . . .	» 3,500	»
	<hr/>	
	L. 31,679,561	50

**TITOLO XII.**

*Entrate eventuali*

39. Multe e pene pecuniarie per fatti penali inflitte dalle autorità giudiziarie . . . . .	L. 815,200	»
40. Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte ed alle operazioni catastali . . . . .	» 962,163	»
	<hr/>	
	L. 1,777,363	»

**TITOLO XIII.**

*Concorso alle spese e rimborsi.*

41. Rimborso e concorso nelle spese di stipendi ed altre pagate sul bilancio dello Stato . . . . .	» 25,679,506	34
42. Rimborso di spese di coazione e di anticipazioni . . . . .	» 1,022,863	70
43. Proventi delle carceri . . . . .	» 1,630,000	»
44. Ritenuta sugli stipendi e sulle pensioni . . . . .	» 5,591,821	18
45. Proventi di mandati spediti nell'anno 1864 e non pagati a tutto il 31 dicembre 1868 . . . . .	<i>Per memoria</i>	
	<hr/>	
	L. 33,924,191	22

RIEPILOGO DELL'ENTRATA ORDINARIA

TITOLO. I. Imposta fondiaria	»	158,622,295	»
» II. Tassa sulle entrate di varia natura	»	72,843,771	35
» III. Imposte varie	»	3,567,000	»
» IV. Imposta sul trapasso di proprietà e sugli affari	»	81,777,770	»
» V. Dazi di confine	»	77,660,000	»
» VI. Dazi interni di consumo	»	62,868,526	»
» VII. Privative	»	162,800,000	»
» VIII. Lotto	»	60,000,000	»
» IX. Rendite del patrimonio dello Stato	»	47,034,997	12
» X. Rendite di patrimoni amministrati	»	2,038,839	77
» XI. Proventi di servizi pubblici	»	31,679,561	50
» XII. Entrate eventuali	»	1,777,363	»
» XIII. Concorso nelle spese e rimborsi	»	33,924,191	22
		<u>L. 766,594,314</u>	<u>96</u>

ENTRATA STRAORDINARIA

TITOLO UNICO.

46. Rimborso della spesa di campioni di pesi e misure, e prodotto della vendita delle tavole di ragguaglio fra i pesi e le misure decimali ed i pesi e le misure in uso nelle provincie Meridionali del Regno	L.	10,000	»
47. Concorso dei Corpi morali nelle spese per opere alle strade nazionali	»	22,938	69
48. Concorso delle Provincie e dei Consorzi per le opere idrauliche straordinarie	»	15,000	»
49. Concorso dei Corpi morali nelle spese per opere ai porti marittimi	»	240,449	87
50. Restituzione di anticipazioni a Società diverse concessionarie del servizio postale marittimo	»	730,000	»
51. Restituzione del prestito di cinque milioni ai Comuni delle provincie Napolitane (Regio Decreto 25 ottobre 1863)	»	888,476	08
52. Rimborso delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Legge 2 aprile 1863, numero 2226 - Re-			
A riportarsi	L.	1,906,914	64

Riporto . . . . L. 1,906,914 64

gio Decreto 11 maggio 1865, numero 2325)	»	510,000	»
53. Debito del Municipio di Napoli in dipendenza dell'abolizione del ventesimo comunale (Regio Decreto 1. febbraio 1861)	»	60,000	»
54. Contributo di lire 60,000 assegnato dal municipio d'Ivrea con deliberazione 2 agosto 1863 sulla spesa di lire 119,000 per la costruzione di un tratto di strada nazionale da Torino alla Svizzera pel Gran San Bernardo da pagarsi in sei rate annuali incominciando dal 1865 (Legge 17 maggio 1865, num. 2304)	»	10,000	»
55. Debito del comune di Carrara in causa di imposte prediali lasciate insoddisfatte negli anni 1859, 1860 e 1861	»	10,181	69
56. Rimborso dell'anticipazione di lire 159,600 fatta alla provincia di Ascoli-Piceno per sopperire alla spesa della strada Salaria superiore	»	15,960	»
57. Capitale ricavabile dall'affrancazione di censi e livelli attivi appartenenti allo Stato	»	524,266	»
58. Cespiti vari d'introiti per tasse, ratizzi ed altro per le opere di bonifiche nelle provincie Meridionali	»	764,376	75
59. Rimborso dovuto allo Stato dalla Società delle ferrovie romane	»	4,000,000	»
60. Affrancamento del Tavoliere di Puglia	»	4,984,000	»
61. Tonnara di Porto Paglia	»	184,440	»
62. Stabilimento termale d'Acqui	»	Per memoria	
63. Rimborso delle anticipazioni di lire 300,000 cogli interessi del 7 per cento, fatto alla Società della ferrovia di Savona (Regio Decreto 17 novembre 1867, numero 4053)	»	323,566	67
	L.	<u>13,293,705</u>	<u>75</u>

RIEPILOGO.

Entrate ordinarie	L.	766,594,314	96
Entrate straordinarie	»	13,293,705	75
Totale	L.	<u>779,888,020</u>	<u>71</u>

(Approvato).

Rileggo ora l'articolo del progetto di legge:

« Il Governo del Re riscuoterà le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, presunte per l'esercizio 1868, giusta l'annessa Tabella, e provvederà allo smaltimento dei generi di privativa in conformità delle tariffe in vigore. »

(Approvato).

« Art. 2. Le ritenute sugli stipendi, maggiori assegni e pensioni, e quelle imposte la cui applicazione per effetto di leggi in vigore cessando col 1866, vennero prorogate a tutto il 1867 in forza della legge d'approvazione del bilancio medesimo, sono mantenute anche per tutto l'anno 1868, ed estese alle Provincie della Venezia e di Mantova.

Sono pure mantenute in vigore per tutto l'anno 1868 le disposizioni contenute nella legge del 28 maggio 1867, N. 3719, rispetto alle imposte dirette, salvo il disposto del seguente articolo 3.

Però l'imposta sulla ricchezza mobile, per quella parte che non si percepisce col mezzo di ritenuta fatta direttamente dallo Stato, non sarà riscossa che durante l'anno 1869.

(Approvato).

« Art. 3. Per l'esercizio 1868, il riparto dell'imposta fondiaria sui beni rustici del compartimento N. 1, sarà fatto tra i contribuenti ai termini del disposto dell'articolo 5, della legge 14 luglio 1864, N. 1831, mantenuti i contingenti comunali che risulteranno in base alla legge predetta per gli esercizi 1866-67.

Secondo le prescrizioni della legge medesima sarà provveduto intorno alla presentazione ed alla risoluzione dei richiami dei contribuenti con Decreto Reale, il quale stabilirà i temperamenti opportuni, a far sì che possano le revisioni essere compiute, ed i ruoli formati nei primi otto mesi dell'anno 1868.

(Approvato).

« Art. 4. Per la famiglia facente parte della colonia agraria o dell'associazione di affittaioli i quali coltivino colle proprie braccia i terreni affittati in comune, s'intende negli scopi dei due ultimi capoversi dell'articolo 9 della legge 28 maggio 1867, numero 3,719, la famiglia composta del padre, della madre e dei figli loro consociati nel lavoro.

Senatore Lambruschini. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lambruschini. In verità io non ho potuto vedere senza dolore e senza meraviglia che nell'occasione della legge per l'approvazione del bilancio delle entrate si sia revocata una disposizione presa in occasione della legge d'imposta sui redditi della ricchezza mobile, disposizione intesa a temperare l'aggravio dei coloni e originata da un voto della Camera dei Deputati. In quella fu stabilito che quando nella colonia vi fossero più famiglie, l'entrata si dovesse distribuire fra esse. Che cosa fece il Senato? Non fece altro che dichiarare quale era il senso della famiglia e si attenne alle dottrine dei giuriconsulti romani. Questa

interpretazione fu accettata dal Commissario del Governo, confermata e ridotta a Regolamento dal Consiglio di Stato. Una cosa così solennemente stabilita e ammessa per un sentimento di equità mi fa, ripeto, dolore e meraviglia che ora venga a perdere molto del suo effetto. Si è detto che con quella disposizione veniva a diminuirsi di troppo quello che dovevano pagare i coloni per la loro rendita, ma non si pensò che pure bisognava far qualche cosa in loro vantaggio, essendo essi allora minacciati dalla tassa sul macinato, la quale minaccia cresce oggi grandemente. Ora, questa interpretazione, la quale certamente era gravosa alla finanza, perchè si fece? Perchè nelle strettezze in cui era posto il Senato, non era permesso fare un emendamento alla legge. Che se questo fosse stato permesso, io per primo avrei proposto un emendamento per il quale si fosse alleggerita la tassa sopra i coloni, senza ricorrere alla distinzione di più famiglie nella medesima casa.

Si disse che quella disposizione stabiliva una grande disuguaglianza. È vero, ma una maggiore se ne stabilisce oggi, perchè si fa una differenza fra i figliuoli che hanno il padre vivente e quelli che non lo hanno. E di più ne viene questa conseguenza, che mentre durante la vita del padre, che naturalmente costa alla famiglia, questa deve pagare la tassa; morto il padre, i figliuoli si dividono l'entrata, e la tassa non si paga più. In verità io avrei desiderato che a questo caso si pensasse un po' meglio, e se non sapessero qual fantasma spaventi sempre un Ministro delle Finanze e lo strascini a fare quello che non vorrebbe, io mi maraviglierei che l'onorevole mio amico, il Ministro presente avesse acconsentito a questa disposizione. Ma, ripeto, l'orrore che desta lo stato delle finanze esauste lo ha strascinato a far quello che forse in altre condizioni non avrebbe fatto.

Avrei pure desiderato che la Commissione non avesse passato un po' leggermente su questa nuova disposizione, con una rassegnazione che sente di volenteroso assenso.

Nelle condizioni in cui versiamo, io non oserei nulla proporre, mi contento di dichiarare il mio avviso contrario; e mi consolo pensando che questa tassa sui redditi della ricchezza mobile dovendosi attuare solo nel 1869, si potrà nel frattempo immaginare qualche disposizione che temperi l'effetto di questa novità, segnatamente quando si è alla vigilia di vedere i coloni gravati per la tassa del macinato.

Ministro delle Finanze. Il Senatore Lambruschini mio onorevole amico, non può avere dimenticato come nell'anno decorso io pigliassi interesse per indurre il Governo e il Parlamento a diminuire la quota di tassa sulla ricchezza mobile che veniva a colpire le famiglie delle colonie agrarie tanto in Toscana quanto nelle altre parti del Regno ove è in vigore lo stesso sistema di colonie. Si rammenterà pure che anche io era di sentimento che la tassa ragguagliata al 5 per 0/0

sopra la metà della rendita di un fondo diveniva un peso incomportabile per quella classe di lavoratori.

Io concordai, ed approvai il periodo dell'articolo 9 della legge 28 maggio 1867, il quale diceva: « Quando nella stessa colonia agraria si trovano associate due o più famiglie, dovrà essere separatamente dichiarato, accertato, e imposto il reddito di ciascuna famiglia ».

Parve che in molti casi tale disposizione potesse essere pericolosa e non ostante gravosa, e allora venne il pensiero di dare una interpretazione molto lata a questo articolo; quindi si accettò il concetto dalle famiglie, quali le definisce il Codice Civile, cioè il padre, la madre e i figli minorenni.

La conseguenza di tale interpretazione, o signori Senatori, si fu questa, che si considerarono come tante famiglie staccate anche tutti i figli scapoli maggiorenni, di maniera che quasi tutte le nostre famiglie coloniche vennero a ricomporsi in 9, 10 e fin 12 famiglie, e in tal guisa la rendita di un fondo si venne a dividere in 9, 10 o 12 parti. In una parola queste quote furono tutte al disotto della quota imponibile e sfuggirono tutte all'imposta; così la classe dei coloni, che segnatamente in questa Provincia ha sempre pagato la tassa personale, e anche in proporzione discretamente importante, per tale semplice interpretazione veniva pareggiata agli ultimi indigenti, e non pagava più tassa alcuna.

L'onorevole Senatore Lambruschini non può non dividere la mia opinione, che questa era un'ingiustizia. Dirò di più: in questo momento in cui la finanza italiana versa in gravi condizioni, e che a tutte le classi si chiedono sacrifici, quella dei coloni non può pretendere di essere esonerata dal peso proporzionale alle sue risorse.

Per queste ragioni, io che aveva cercato di fare attenuare l'imposta quando essa veramente era gravosa, e incompatibile per quella classe, adesso ho creduto mio dovere di richiamarvi sopra l'attenzione della Commissione del bilancio della Camera dei Deputati, perchè si interpretasse l'articolo di legge in modo che la classe dei coltivatori non fosse affatto esente di tassa.

Questo io ho creduto fare per giustizia verso tutte le altre classi dei cittadini, che sono e dovranno ancora maggiormente essere aggravate, se vogliamo che la finanza italiana si salvi, e con essa l'integrità, l'onore e l'indipendenza della Nazione.

Questo dunque condusse ad introdurre nella legge sul bilancio delle entrate un articolo, il quale definisse con qualche precisione cosa si dovesse intendere per famiglia, allo scopo che si era già proposto fin dal decorso anno la Camera dei Deputati coll'articolo che ho avuto l'onore di leggere poco fa, e fu stabilito di considerare come famiglia la famiglia naturale, cioè il marito, la moglie ed i figli che con esso sono consociati nel lavoro.

Con tale interpretazione noi raggiungiamo questo fine, che le quote dei grossi fondi, dove ordinariamente sonvi più e diversi uomini annogliati che hanno figli in grado di lavorare, quelle saranno divise in più parti, ed attenueranno per conseguenza la tassa dovuta.

Così conseguiremo il risultato, che questa classe di operai, non sarà diversamente trattata da quello che lo sono poi i capi di bottega, i fabbri, i falegnami, che troviamo per la campagna i quali lavorano associandosi parecchi dei loro figli.

In questo modo è parso a me, ed è parso alla Commissione della Camera dei Deputati, che si facesse intieramente giustizia, e che non si aggravasse troppo, nè troppo si attenuasse la tassa di questa classe di cittadini.

**Presidente.** La parola è al Senatore Lambruschini.

**Senatore Lambruschini.** Io non sono meno degli altri premuroso degl'interessi della finanza: io desidero con tutto il cuore, che si arrivi in qualunque modo a colmare questo abisso, per riacquistare credito, e far rifiorire lo Stato; e quanto a me, se il signor Ministro delle Finanze per l'antica nostra amicizia mi venisse a frugare nelle tasche, ed a levarmi la borsa, io gliela lascierei prendere; ma quanto agli altri, io desidero, che gli aggravii siano distribuiti proporzionalmente ai loro averi.

Ora, non c'è paragone fra quello che pagavano i coloni anticamente, e quello che dovranno pagare per le denunce che vennero fatte. Lascio stare questo criterio, perchè darebbe luogo a più gravi e lunghe disquisizioni; ma dico che la nuova disposizione leva gran parte del beneficio che si voleva accordare ai coloni. Soggiungo poi che se veramente era opportuno in questa legge modificare le disposizioni della legge sulla ricchezza mobile, per qual ragione il Parlamento, invece di derogarvi, non mette un articolo, che non tenendo conto delle interpretazioni passate, assegnasse una minore quota per la tassa sulla ricchezza mobile dei coloni? Si poteva in questo modo tassare tutti, e tassare meno.

Dico ciò, per far vedere, che non è senza fondamento che io mi dolgo che sia stato distrutto quel beneficio che i due rami del Parlamento avevano voluto accordare. Del resto, torno a dire, che le cose sono a tal punto, che non mi arrischierei proporre un temperamento: solo spero nel 1869.

**Senatore De'Gori, Relatore.** L'onorevole Senatore Lambruschini, la di cui parola eletta giunse sempre gradita al Senato, ha fatto alla Commissione due addebiti: quello di aver considerato queste disposizioni legislative con leggerezza, e di averle accettate e proposte al Senato per rassegnazione.

Quanto al primo, essendo la prima volta nella mia vita parlamentare che lo sentii indirizzare ad una Commissione eletta dal Senato, credo che a nulla giove-

rebbe alla presente discussione se io mi ci fermassi; quanto all'addebito di rassegnazione, mi permetta l'onorevole Senatore Lambruschini, che in nome della Commissione io lo respinga. Quando la Commissione avesse creduto che questa disposizione legislativa avesse potuto ledere non solo gli eterni principii della giustizia ma anche quei riguardi di equità suprema che quasi con la giustizia si confonde, la Commissione, che sente tutta la responsabilità del suo mandato in genere, ed in specie quando si tratta di proporre alle deliberazioni del Senato cosa di tanto momento quale è quella che porta aggravio d'imposta ad una parte dei contribuenti, avrebbe avuto la coscienza, il coraggio, la fermezza di proporre il rifiuto.

La Commissione ha bene considerato il valore di questa nuova interpretazione, e quella adottata nel 9 giugno per l'applicazione della tassa sulla ricchezza mobile, nè io mi fermerei a enumerare le considerazioni per le quali la Commissione di Finanza non ha creduto d'opporvisi, se non sentissi conscienziosamente che ne attenuerei il valore, dopo le leali, chiare, e vigorose ragioni che ne ha reso l'onorevole mio amico il Ministro delle Finanze.

La Commissione ha creduto che a quei riguardi che poteva meritare la classe certamente onorata e prediletta dei coloni fosse ampiamente provveduto, posto che l'associazione colonica, anzi che esser considerata come un solo cespite di materia imponibile, sebbene composta d'individui solamente parenti o agnati, fosse suddivisa secondo le stirpi che compongono siffatta associazione; ma ha creduto in realtà che sarebbe stato

uno spingere troppo oltre, e quasi un esagerare l'interpretazione della legge quando si fosse voluto tener ferma quell'ampliamento, la quale, dirò così, d'un tratto di penna esonerava tutta quella classe dal contribuire ad un'imposta che la legge ha reso comune.

Queste sono state le ragioni per le quali, non per rassegnazione, ma per profonda convinzione la commissione di Finanza non ha creduto di modificare, o respingere l'articolo che ora è sottomesso alle vostre deliberazioni.

**Presidente.** Rileggo l'articolo 4.

(Vedi sopra).

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

«Art.5. È continuata al Ministro delle Finanze la facoltà di emettere Buoni del Tesoro secondo le norme in vigore. La somma dei Buoni del Tesoro in circolazione non potrà eccedere i 300 milioni di lire ».

(Approvato).

Prima di passare allo squittinio segreto, avverto i signori Senatori che domani al tocco vi sarà riunione negli Uffici per procedere alla costituzione dei medesimi; ed alle due seduta pubblica per la continuazione dell'ordine del giorno d'oggi.

(Il Senatore Segretario Chlesi fa l'appello nominale).

**Presidente.** Risultamento della votazione:

Votanti . . . .	69
Favorevoli . . . .	67
Contrari . . . .	2

Il Senato adotta.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).